TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 179

Provvedimento dell'amministrazione centrale

L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non e' sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera; quando e' sentito il Ministero della sanita' o il collegio medico legale, il provvedimento e' emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo parere. Nel provvedimento che sia adottato in difformita' del parere del comitato sono specificati i motivi del dissenso. Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno rinnovabile sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilita', i dati di cui all'art. 155, secondo comma.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, non più in vigore dal 22 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Seconda — Procedimento
Titolo	II — Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo	II — Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione	I — Organi e competenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-179-provvedimento-dell-amministrazione-centrale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it